SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ARCHIVI E PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n. 173 del 23/03/2023

Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Cerchiarini

Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA

Allegati n. 1

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON I COMUNI DEL VALDARNO INFERIORE PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANTA CROCE SULL'ARNO SITO IN SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) – VIA DONICA N. 17

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
A.5a Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	ENTRATA	**144.061,64**

Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l'articolo 21 ter, con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 604 dell'8 giugno 2018, con la quale è stata costituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.);

VISTO il Decreto della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 339 del 5 maggio 2022 con il quale il sottoscritto, Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia e al contempo gli è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo, con decorrenza 1 giugno 2022;

VISTA la Legge 28 febbraio 1987, n 56 - "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" ed in particolare l'art.3 – Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate;

CONSIDERATO che, a seguito della costituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, la Regione Toscana ha proceduto ad una ricognizione delle sedi e alla definizione delle modalità di utilizzo degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 27 della L.R. 8 giugno 2018, n. 28;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 7 della L.R. n. 28/2018 che prevede l'avvio di appositi Tavoli di Lavoro con le Province, la Città Metropolitana e i Comuni e l'Agenzia per la definizione degli accordi di cui al comma 5 del medesimo articolo, volti a disciplinare le modalità di utilizzo degli immobili destinati a sedi dei centri per l'impiego;

VISTI gli esiti dei Tavoli di Lavoro, finalizzati alla definizione delle modalità di utilizzo degli immobili sedi dei centri per l'impiego, che si sono tenuti a partire dal mese di dicembre 2018 presso la Presidenza della Regione Toscana con le Province, la città Metropolitana e i Comuni interessati, così come previsto dall'art. 27 comma 7 della L.R. 8 giugno 2018, n. 28;

PREMESSO che il Centro per l'Impiego di Santa Croce sull'Arno ha sede sin dal 2012 in un immobile sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno, Via Donica n. 17, di proprietà della Provincia di Pisa;

VISTO l'accordo fra Regione Toscana e la Provincia di Pisa formalizzato con D.G.R. 25 giugno 2019 n. 813 e sottoscritto in data 24 settembre 2019, che ha previsto per

l'immobile di Santa Croce sull'Arno, Via Donica n. 17 la concessione in locazione ad A.R.T.I. con decorrenza dal 1 aprile 2019 dietro pagamento di un canone concordato tra le parti;

VISTO il Decreto A.R.T.I. n. 199 del 21 maggio 2021, con cui è stata approvata la bozza di contratto di locazione per l'immobile di Santa Croce sull'Arno, Via Donica n. 17;

VISTO il relativo contratto di locazione, sottoscritto *inter partes* in data 25 giugno 2021, ove è stata prevista la decorrenza della locazione dal 1 giugno 2021, e al contempo è stato previsto il pagamento dell'indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo dall'1 aprile 2019 al 31 maggio 2021 nella stessa misura del canone di locazione;

VISTO l'art. 3 della L. n. 56/1987, che dispone che i Comuni ove hanno sede i centri per l'impiego "*sono tenuti*" a fornire i locali necessari per lo svolgimento dei servizi per l'impiego;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Croce sull'Arno non dispone di immobili da destinare a sede del Centro per l'impiego;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56/1987, i locali necessari allo svolgimento dei servizi per l'impiego possono essere forniti dal Comune direttamente, mettendo cioè a disposizione del servizio per l'impiego immobili di proprietà comunale, ovvero indirettamente, ossia, come nel caso di specie vista l'attuale indisponibilità di immobili idonei di proprietà del Comune di Santa Croce sull'Arno, tramite rimborso delle spese sostenute per la locazione, rimborso che a norma della medesima disposizione di legge compete a tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Centro per l'Impiego;

VISTO che, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, i Comuni del Valdarno Inferiore si sono impegnati a rimborsare quanto corrisposto da A.R.T.I. a titolo di canone di locazione per l'immobile sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Donica n. 17;

RITENUTO PERTANTO di approvare la convenzione con i Comuni del Valdarno Inferiore per il rimborso del canone di locazione, allegata sub all. A quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21 terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6 dicembre 2018;

VISTO il Decreto della Direttrice n. 822 del 30 novembre 2022 con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025";

RICORDATO che:

- il bilancio di A.R.T.I. è redatto secondo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico;

- che in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

CONSIDERATO che l'Art. 3 della convenzione "DECORRENZA E DURATA DEGLI OBBLIGHI" stabilisce che l'obbligo di rimborso del canone e dell'imposta di registro in capo ai Comuni decorre retroattivamente dalla stipula del contratto di locazione;

PRESO ATTO che gli importi corrisposti alla data del 31 dicembre 2022 da A.R.T.I. alla Provincia di Pisa a titolo di canone di locazione, indennità di occupazione extracontrattuale e spese di registrazione, corrispondenti agli importi ad oggi dovuti a titolo di rimborso dai Comuni del Valdarno Inferiore, sono pari a:
- € 42.143,85 a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale per il 2019;
- € 56.191,80 a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale per il 2020 (con la decurtazione di cui al paragrafo successivo);
- € 56.191,80 a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale (1.1.2021-31.5.2021) e canone di locazione (1.6.2021-31.12.2021), ed € 2.281,50 a titolo di imposta di registro per il 2021 ;
- € 56.191,80 a titolo di canone di locazione ed € 562,00 a titolo di imposta di registro per il 2022;

VISTO che, con accordo perfezionatosi a mezzo scambio di PEC fra A.R.T.I., Provincia di Pisa e Comune di Montopoli in Val d'Arno, acclarato che il Comune di Montopoli Val d'Arno ha erroneamente versato alla Provincia di Pisa, per la sede del Centro per l'Impiego di Santa Croce sull'Arno per il periodo 1.4.2019-31.12.2020, un importo pari a € 13.309,31, è stato concordato *inter partes* di procedere a compensazione di tale somma decurtandola dall'importo dovuto da A.R.T.I. alla Provincia a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo in questione;

PRESO ATTO che il credito per l' indennità di occupazione extracontrattuale e canone di locazione per l'anno 2021 per un totale di € 56.191,80 è già stato registrato nel bilancio di competenza quale credito verso altri soggetti pubblici ;

RITENUTO conseguentemente di accertare in entrata le somme dovute ad ARTI, e non ancora registrate come ricavo, per un totale di complessivi € 144.061,64, alla voce A.5a) *Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi* del Bilancio 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;

DECRETA

1. DI APPROVARE la convenzione con i Comuni del Valdarno Inferiore per il rimborso del canone di locazione relativo all'immobile sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Donica n. 17, in attuazione dell'art. 3 della L. n. 56/1987, allegata sub all. A quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

2. **DI REGISTRARE** come ricavo la somma complessiva di € 144.061,64, alla voce A.5a) *Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi* del bilancio di esercizio dell'Agenzia;

3. **DI DARE ATTO** che la somma di € 51.191,80, riferita all'indennità di occupazione extracontrattuale e canone di locazione anno 2021 risulta già registrata nel bilancio 2021 quale credito verso altri soggetti pubblici;

3. DI PARTECIPARE il presente atto ai Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto e **Santa Maria a Monte**, al fine della successiva sottoscrizione della convenzione;

4. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Cerchiarini

CERCHIARINI
STEFANO
23.03.2023
10:27:09
GMT+01:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.